



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 133 del 30 giugno 2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA 2022 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO che nel primo weekend di luglio e precisamente dall'1 al 3 luglio si terrà la 17° edizione della Notte Rosa, che richiama sul territorio delle città costiere che partecipano all'evento numerosi turisti e avventori;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.105 del 14/06/2022 che approva la programmazione e le iniziative della Notte Rosa 2022 sul territorio di Cattolica;

CONSIDERATO, anche in riferimento alle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

VISTA la nota della Prefettura di Rimini pervenuta in data 23/06/2022 prot. n.23848;

VISTA l'ordinanza Sindacale n.62 del 18/03/2022 ad oggetto: *"Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini - anno 2022."*;

RITENUTO di integrare quanto già previsto nella suddetta ordinanza;

VISTA l'Ordinanza N. 238 del 06 novembre 2018 ad oggetto: *"Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile"* che impone:

- a tutti coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in occasione di sagre e manifestazioni, feste, ecc. svolti su area pubblica, nonché a coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande all'interno della manifestazione in aree pubbliche e private ad uso pubblico servendosi di contenitori "usa e getta", devono utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;

- a tutti coloro che a qualsiasi titolo, distribuiscono alimenti e/o bevande per consumo all'esterno del proprio perimetro di pertinenza dell'attività o che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in contenitori monouso, di utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;

PRESO ATTO che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che “... le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile”;

VISTA l'Ordinanza balneare comunale n. 1/2022;

RITENUTO, inoltre, per esigenze di sicurezza delle persone e delle strutture balneari di ribadire l'obbligo a carico dei concessionari di stabilimento balneare, già previsto all'articolo 3 comma 4 dell'Ordinanza balneare comunale di cui sopra, di tenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000;

ORDINA

1) a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro dalle ore 20,00 di venerdì 1 luglio 2022 sino alle ore 7,00 di sabato 2 luglio 2022; dalle ore 20,00 di sabato 2 luglio 2022 sino alle ore 7,00 di domenica 3 luglio 2022, dalle ore 20,00 di domenica 3 luglio 2022 sino alle ore 7,00 di lunedì 4 luglio 2022;

2) che sia vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

3) che i concessionari di stabilimento balneare tengano accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande nelle lattine e in contenitori di materiale biodegradabile / compostabile e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. , le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Cattolica, 30/06/2022

IL SINDACO
FORONCHI FRANCA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)